



IL DIRITTO DI INFORMARE È DI TUTTI di Fabrizio Lemme

Gabriella Di Milia, studiosa seria, già allieva di Giulio Carlo Argan ed attualmente docente all'Accademia di Belle Arti di Brera, cura da anni, con competenza e passione, l'archivio del marito, lo scultore Pietro Consagra.

Con sorpresa ha scoperto che un'altra persona, a vario titolo coinvolta nel mercato dell'arte contemporanea, ha pubblicato un "logo" su una rivista d'arte, nel quale invita chiunque voglia "informazioni" su Consagra a rivolgersi a lui.

E, molto irritata dall'iniziativa, si è chiesta se era possibile impedirla giuridicamente.

Anche questa domanda è una bella introduzione al "Convegno sugli Archivi di Arte Contemporanea" che, da me coordinato, è programmato all'Accademia Nazionale di San Luca per il prossimo 24 maggio.

La domanda, infatti, implica un chiarimento sul diritto di archiviare, sul diritto di rilasciare *expertises*, sul diritto stesso di dare informazioni in ordine ad un artista.

Tutti e tre i diritti che ho prima elencato sono liberi ed incoercibili nell'ambito del nostro ordinamento giuridico.

In esso, a tutti è riconosciuta la possibilità non solo di **avere opinioni**, ma, soprattutto, di manifestarle.

È il principio consacrato nell'art. 21 cost., che costituisce il fondamento stesso della nostra

democrazia.

Per manifestare opinioni, nel campo storico-artistico, per esprimere *expertises*, non è necessaria neppure una abilitazione professionale o l'iscrizione in un apposito Albo, almeno fino a quando non sarà istituito l'Ordine degli Storici dell'Arte. Come, sino a qualche anno fa, chiunque poteva svolgere la professione di Psico-terapeuta, che non era né contemplata, né tanto meno, disciplinata dalla legge. Quindi, ho detto a Gabriella Di Milia, anche il netturbino, che pulisce la strada avanti allo studio di Consagra, è più che legittimato a dare "informazioni" sul Maestro, estranee alla sua sfera di "privacy", anch'essa oggetto di tutela (diritto al riserbo); ad esempio, nessuno meglio di lui può dire a che ora esca per la passeggiata!

Questa constatazione è solo apparentemente contraddittoria con la mia proposta di un intervento normativo in materia di Archivi.

Infatti, è proprio la "deregulation" che vige in materia, unita ai grossi interessi economici legati alla istituzione di un Archivio, che impongono, a mio avviso, l'intervento del legislatore.

Ho letto, sul numero di maggio de "Il Giornale dell'Arte", che la figlia di un artista scomparso si dichiara "l'unica legittimata" a rilasciare *expertises* sull'opera del padre.

Perché questo? Quale disposizione di legge le



riconosca un **diritto di esclusiva** ad esprimere “**opinioni**” su un artista, quasi che esse appartengano e lei sola e non all’intera comunità scientifica?

La prof.ssa Di Milia non se l’abbia a male.

Uno storico dell’arte, come lei, serio e competente avrà sempre lo strumento per distinguersi nell’ambito della comunità scientifica e del mercato, ad esempio come il più accreditato studioso di Consagra. Come dice Cicerone nel “*Brutus*”, l’onore - inteso come considerazione e prestigio sociale - è “il premio della virtù”.